

## ***C. 643-bis Governo***

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  
triennio 2023-2025**

*20 DICEMBRE 2022*

**RIFORMULAZIONI ED EMENDAMENTI CON  
PARERE FAVOREVOLE**

Sostituirlo con il seguente:

Art. 108  
(Misure a sostegno della cultura)

1. All'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 357, è sostituito dai seguenti: "357. Al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera ai seguenti soggetti, sono concesse, a decorrere dall'anno 2023:

a) una "Carta della cultura Giovani" a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;

b) una "Carta del merito", agli iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati che abbiano conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la carta di cui alla lettera a).

357-bis. Le misure di cui al comma 357 sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nell'anno 2023 la Carta della cultura Giovani è assegnata ai nati nell'anno 2004 mediante utilizzo delle risorse già impegnate nel 2022. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

357-ter. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357-bis, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito.

357-quater. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati."

357-quinquies. In caso di violazione delle disposizioni del comma 357-quater, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a euro mille, nel rispetto delle norme di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni."

b) al comma 358, le parole "comma 357, secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "comma 357-quater e 357-quinquies";

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per il 2024 e di 8 milioni di euro nel 2025.

3. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un Fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro nel 2023, 34 milioni di euro nel 2024, 32 milioni di euro nel 2025 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2026.

Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente.

*Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero della cultura, missione 21 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", programma 15 "Tutela del patrimonio culturale", azione 10 "Promozione della fruizione del patrimonio culturale", "Unità di voto 1.9", apportare le seguenti variazioni:*

2023

CP: -230.000.000

CS: -230.000.000

2024

CP: -40.000.000

CS: -40.000.000

2025

CP: -40.000.000

CS: -40.000.000

A decorrere

**108.7 Mollicone (nuova formulazione)**

